DECISIONE N. 2765/84 DELLA COMMISSIONE

del 26 settembre 1984

recante seconda modifica della decisione n. 3715/83/CECA che fissa i prezzi minimi per alcuni prodotti siderurgici

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare gli articoli 47, 61 e 64,

in seguito a studi effettuati in collegamento con le imprese e con le associazioni di imprese, e previa consultazione del comitato consultivo e del Consiglio per quanto concerne il livello dei prezzi minimi per alcuni prodotti siderurgici,

considerando quanto segue :

Con decisione n. 3715/83/CECA (1), modificata dalla decisione n. 559/84/CECA (2), la Commissione ha fissato dei prezzi minimi per alcuni prodotti siderurgici.

Sebbene sia stato constatato un certo miglioramento, nell'industria siderurgica persiste lo stato di crisi, ed è quindi giustificato il mantenimento di alcune misure eccezionali ; tra queste, la decisione che fissa i prezzi minimi per alcuni prodotti siderurgici, nell'attuale situazione di mercato, rimane una misura indispensabile ; essa garantisce, in questa fase accelerata di ristrutturazioni, il proseguimento degli sforzi dell'industria siderurgica per raggiungere livelli di prezzi atti a permetterle di partecipare alla sua ristrutturazione con dei fondi propri e di assorbirne le conseguenze sull'occupazione ; essa costituisce anche il mezzo che assicura la disciplina dei prezzi per i prodotti importati dai paesi terzi con i quali sono stati conclusi degli accordi ; essa contribuisce attraverso le modalità di applicazione indicate dalla comunicazione n. 84/C 37/03 della Commissione (3), al risanamento della concorrenza all'interno del mercato dell'acciaio.

La Commissione fissa dei prezzi minimi che sono al di sotto dei prezzi di orientamento i cui livelli sono stati determinati nel corso del mese di luglio 1982 e fissati quali obiettivo in accordo con i governi degli Stati membri per la realizzazione di una politica siderurgica comunitaria ; i prezzi minimi fissati per le consegne a decorrere dal 1° gennaio 1984 ed in seguito parzialmente corretti per le consegne a decorrere dal 1° aprile 1984, devono necessariamente essere adeguati all'evoluzione dei vari fattori che sono determinanti per la stima del loro livello.

La base dello sviluppo economico si è ampliata nel corso degli ultimi mesi ; la ripresa dell'attività economica dovrebbe stabilizzarsi o persino far registrare un miglioramento nella maggior parte degli Stati membri ; la domanda di acciaio, per i prodotti in oggetto, riflette in un certo qual modo il miglioramento generale della congiuntura nella Comunità e sul mercato mondiale.

L'esame dei costi di produzione dell'acciaio indica per gli ultimi dodici mesi un aumento sensibile ; in particolare i prezzi del rottame e di alcuni metalli da lega hanno registrato aumenti sostanziali ; è necessario compensare questo aumento dei costi con un corrispondente aumento dei prezzi di vendita.

Dopo il 1° gennaio 1984 le varie monete dei paesi della Comunità hanno subito variazioni verso l'alto o verso il basso ; per mantenere un livello di prezzo uniforme all'interno del mercato comune è opportuno attualizzare i corsi di conversione dell'ECU fissando i prezzi minimi nelle monete nazionali ; queste variazioni delle monete, in più o in meno, si rifletteranno pertanto anche sui valori dei prezzi minimi delle travi e putrelle i cui prezzi nominali in ECU non sono stati modificati ; per fare in modo che un effetto analogo si riscontri per le travi e le putrelle di dimensioni dette « imperiali » per le quali è previsto un regime speciale, è necessario determinare i prezzi minimi per queste dimensioni utilizzando il listino dei prezzi n. 5 della British Steel Corporation attualmente in vigore.

È inoltre necessario tenere in considerazione la situazione particolare di alcuni consumatori che hanno rinnovato dei contratti a lungo termine, stipulati a prezzi fissi o contenenti clausole di cooperazione industriale ; essa può giustificare talune deroghe ai prezzi minimi nella misura in cui i contratti in causa tengano conto in maniera adeguata degli aumenti introdotti nei prezzi minimi nel corso del corrente anno 1984.

Per questi motivi è necessario effettuare delle modifiche appropriate alla decisione n. 3715/83/CECA in particolare, operare un aumento dei prezzi moderato per alcuni di questi,

(1) GU n. L 373 del 31. 12. 1983, pag. 1.
(2) GU n. L 61 del 2. 3. 1984, pag. 23.
(3) GU n. C 37 dell'11. 2. 1984, pag. 2.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

La decisione n. 3715/83/CECA è modificata come segue :

1) L'articolo 1 è modificato come segue :

a) Al paragrafo 1, primo comma, il ribasso temporaneo massimo è sostituito come segue per i seguenti prodotti :

— 27 invece di 44 ECU per tonnellata per i nastri larghi a caldo,

— 13 invece di 22 ECU per tonnellata per i nastri stretti laminati a caldo,

— 22 invece di 40 ECU per tonnellata per i nastri stretti ottenuti per taglio longitudinale da nastri larghi a caldo,

— 22 invece di 40 ECU per tonnellata per le lamiere a caldo derivate da nastri larghi a caldo,

— 39 invece di 57 ECU per tonnellata per le lamiere laminate a caldo (lamiere da treno),

— 7 invece di 26 ECU per tonnellata per le lamiere laminate a freddo.

b) Al paragrafo 1 l'ultimo comma è sostituito con il testo seguente :

« Per quanto riguarda le travi e le putrelle le cui dimensioni corrispondono alle specificazioni secondo la British Standard n. 4 o ad una norma dimensionale analoga, i prezzi minimi sono equivalenti ai prezzi pubblicati nel listino della British Steel Corporation, lista n. 5, in vigore a decorrere dal 6 maggio 1984, ridotti di 15 £ la tonnellata ».

c) Il paragrafo 2 è sostituito con il testo seguente :

« I prezzi minimi che risultano dalle disposizioni del paragrafo 1 sono da convertire in moneta nazionale applicando i corsi sotto indicati che corrispondono al valore medio dell'ECU dei tre mesi di giugno, luglio e agosto 1984 :

FB/Flux	45,36
DM	2,236
Fl	2,523
£	0,591
Dkr	8,18
FF	6,87
Lit	1 381,—
£/Irl	0,7285
Dra	88,69 »

2) All'articolo 3 è aggiunto il seguente paragrafo 3 :

« 3. Per quanto riguarda i contratti di cui al paragrafo 2, rinnovati a partire dal 1° settembre 1984 e validi per le spedizioni da effettuare dopo il 30 giugno 1985, le imprese debbono presentare la loro domanda entro e non oltre il 15 novembre 1984 ».

Articolo 2

I nuovi prezzi minimi stabiliti dalla presente decisione sono obbligatori per le consegne effettuate nel mercato comune a partire dal 1° ottobre 1984.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

La presente decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 settembre 1984.

Per la Commissione

Étienne DAVIGNON

Vicepresidente